

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

tra i Comuni di

Fano, Cartoceto, Fossombrone, Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina
Provincia di Pesaro e Urbino



COMUNE DI FANO

Settore 5° - LL.PP. E Urbanistica
U.O. MANUTENZIONI – U.O. IMPIANTI

Bando di gara - procedura aperta - per i lavori di RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO DI ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE.

CUP E34E1500247004 – CIG n. 6516497F6D Numero gara 6271238

Chiarimenti aggiornati al giorno 11.01.2016

DOMANDA N. 1

In riferimento al bando di gara per la riqualificazione arredo urbano di alcune zone del territorio comunale, con la presente per chiedere, in relazione alla categoria richiesta la OS24 I, che la Ns società è in possesso, oltre che la OG1 V, della categoria OS1 I.

Potremmo partecipare alla gara suddetta con le suddette categorie? La categoria OG1 assorbe la OS24?

DOMANDA N. 2

Con la presente per chiedere, in riferimento al bando di gara per la riqualificazione arredo urbano di alcune zone del territorio comunale, in relazione alla categoria richiesta OS24 I, che la scrivente società è in possesso della categoria OG1 V.

Potremmo partecipare alla gara suddetta con la categoria OG1? La suddetta include i lavori della categoria OS24?

Risposta a domanda n. 1 e domanda n. 2

Si rappresenta che non è possibile accogliere la richiesta in quanto non è possibile il principio di assorbimento tra le categorie speciali e generali indicate nelle richieste.

Va, infatti, ricordato che l'Autorità ha espresso in più occasioni il proprio avviso negativo sulla possibilità di ritenere applicabile in ogni caso il principio di assorbimento. Avviso positivo è stato espresso soltanto nel caso della categoria generale OG11 rispetto ad alcune categorie specializzate.

Trattandosi quindi di opera specialistica, la categoria prevalente necessaria per la partecipazione

alla gara in oggetto è quella prevista nel bando di gara e non può essere assorbita dalla categoria generale OG1 o speciale OS1 così come richiesto.

Inoltre, nel quadro normativo in vigore (così come in quello previgente) l'obbligo di attestazione SOA sussiste solo se i lavori oggetto di affidamento sono di importo superiore ai 150.000 e, in questo caso, l'attestazione in capo all'esecutore è condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei necessari requisiti di capacità tecnica e finanziaria del concorrente.

Tuttavia, se l'importo dei lavori è pari o inferiore a 150.000 euro **(come nell'appalto in oggetto)**, l'esecutore di questi non deve necessariamente essere in possesso dell'attestazione SOA, potendo partecipare all'appalto in forza dell'art. 90 del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. In tal caso, la partecipazione è condizionata alla dimostrazione, in sede di gara, di aver eseguito "*lavori analoghi*", che consentano alla stazione appaltante di accertare la coerenza tecnica rispetto all'attività pregressa del concorrente.